



COMUNE DI RENATE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

in vigore dal **1 gennaio 2008**¹

¹ Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 19/9/1995, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 27/11/1996, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 22/5/1998, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14.03.20, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 7.03.2007 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10.12.2007.

INDICE

ART. 1	3
Istituzione della tassa	3
ART. 2	3
Contenuto del regolamento	3
ART. 3	3
Presupposto della tassa	3
ART. 4	4
Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	4
ART. 5	4
Esclusioni dalla tassa	4
ART. 6	5
Locali ed aree tassabili	5
ART. 7	7
Commisurazione della tassa	7
ART. 8	8
Applicazione della tassa	8
in funzione dello svolgimento del servizio	8
ART. 9	8
Parti comuni del condominio	8
ART. 10	9
Classi di contribuzioni	9
ART. 11	9
Esenzioni	9
ART. 12	10
Riduzioni per particolari condizioni d'uso	10
ART. 13	10
Tassa giornaliera di smaltimento	10
ART. 14	11
Denunce	11
ART. 15	12
Decorrenza della tassa	12
ART. 16	13
Rimborsi - rinvio	13
ART. 17	13
Funzionario responsabile	13
ART. 18	13
Mezzi di controllo	13
ART. 19	14
Sanzioni - rinvio	14

ART. 20	14
Accertamento - rinvio	14
ART. 21	14
Riscossione	14
ART. 22	15
Contenzioso	15
ART. 23	15
Disposizioni finali - entrata in vigore	15

ART. 1 Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli equiparati, *ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22*², svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2 Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 3 Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte ove possano prodursi rifiuti, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e fabbricato.

² Modificato con delibera C.C. n. 15 del 22/05/1998 ad oggetto "Assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento - art. 21, comma 2, lettera g) D.Lgs. 5.2.1997 n. 22".

ART. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Presentano tali caratteristiche:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana se non saltuariamente;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile³ con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

³ Art. 1117 C.C. (Parti comuni dell'edificio).

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

- d) la parte degli impianti sportivi - di uso pubblico - riservata, di norma, ai soli praticanti, esclusivamente per lo spazio destinato all'attività fisica, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- h) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali - non assimilabili agli urbani - tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nella misura fissa del 20%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ART. 6

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine etc.) che gli accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli,

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per gli altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

bagni, gabinetti etc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrimate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre etc.) escluse le stalle e i fienili ad uso agricolo e le serre a terra.

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente.

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo.

Nel caso di più banchi di vendita adiacenti nella stessa area di mercato, si assume quale superficie tassabile il doppio di quella occupata, misurata al perimetro esterno dal banco e dai propri accessori;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio dell'attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività.

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altro, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, rispostigli, dispense, bagni, gabinetti etc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e della collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2, comma 4, dell'art. 2 del. D.P.R. 915/1982), delle caserme, stazioni etc.

g) tutti i vani accessori e pertinenze così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività agricole (comprese le serre fisse al suolo), produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, magazzini etc.) e alla lavorazione ed attività indicate, quando i rispettivi residui siano stati dichiarati assimilabili a quelli urbani.

h) le aree adibite ad attività produttive svolte su superficie operativa complessiva non superiore a 200 mq. a condizione che i rifiuti prodotti siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'art. 39 L. 146/94 (vedi allegato 1).

Sono altresì da considerarsi aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi individuate, nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e dagli accessori fissi compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio macchine etc.) e l'area scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelli di regola destinate all'esercizio effettivo dello sport cioè al campo di gioco;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni;
- e) le aree scoperte adibite a giardino di pertinenza delle abitazioni.

ART. 7

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del DLgs. 507/93 è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 8
Applicazione della tassa
in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zone non rientranti in quella perimetrata quando di fatto detto servizio è attuato.
2. Ai fini del presente regolamento e fino a diversa determinazione, la perimetrazione dell'area di raccolta coincide con i confini del territorio comunale.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del d.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al gestore del servizio della nettezza urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 10% della tariffa.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 9
Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio, il calcolo della superficie tassabile tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti.
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota secondo il presente prospetto:
 - aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
 - aumento del 6% agli alloggi siti in edifici da 11 a 20 condomini
 - aumento del 4% agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condominiResta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio di presentare al competente ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

ART. 10 Classi di contribuzioni

1. Le classi di contribuzione previste con i coefficienti di produttività presunti sono i seguenti⁴:

DESCRIZIONE	PARAMETRO
<i>A abitazioni</i>	<i>0.85</i>
<i>B abitazioni single</i>	<i>0.57⁵</i>
<i>C box</i>	<i>0.69</i>
<i>D attività commerciali non alimentari e uffici</i>	<i>3.03</i>
<i>E attività commerciali alimentari</i>	<i>4.68</i>
<i>F fruttivendoli</i>	<i>4.68</i>
<i>G industrie e laboratori</i>	<i>0.80</i>
<i>H aree commerciali aperte distr. Carburante</i>	<i>3.03</i>
<i>I area mercato vendita frutta e verdura</i>	<i>14.40</i>
<i>L area mercato altri</i>	<i>9.36</i>
<i>M area non comprese in categorie precedenti</i>	<i>3.03</i>
<i>L scuole, asili, associazioni, cinematografi e teatri</i>	<i>0,13⁶</i>

ART. 11 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree per cui l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento (uffici comunali, scuola materna, scuola elementare, ambulatorio medico, locali attrezzati per riunioni etc.) con esclusione delle strutture comunali date in gestione a terzi;
- c) i locali adibiti al culto, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad uso diversi da quelli del culto in senso stretto;
- d) le abitazioni occupate da persone single, di superficie tassabile non superiore ai 50 metri quadrati, anche di proprietà del contribuente, quando lo stesso dimostri di

⁴ Modificato con delibera C.C. n. 48 del 27/11/1996

⁵ Modificato con delibera C.C. n. 32 del 10/12/2007

⁶ Modificato con delibera C.C. n. 4 del 14/03/2005

non aver altri redditi oltre quelli derivanti da pensione sociale e di non essere proprietario od usufruttuario di altri immobili oltre a quello in cui risiede.

ART. 12

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto indicata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 33,33%⁷
 - b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
 - c) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%
 - d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c), risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale: 30%

4. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e sono applicate con effetto dall'anno successivo.

ART. 13

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente [e non ricorrentemente]⁸ locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, *maggiorate dell'importo percentuale del 50%*⁹.

⁷ Modificato con delibera C.C. n. 32 del 10/12/2007

⁸ Eliminato con delibera C.C. n. 48 del 27/11/1996

⁹ Modificato con delibera C.C. n. 48 del 27/11/1996

In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione delle categorie è applicata la tariffa della categoria recanti voce d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre R.S.U.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con la sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni per la tassa annuale in quanto compatibile.

ART. 14 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio, deve essere denunciata ogni variazione relativa ai locali ed alle aree servite, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione del tributo.
3. Il contribuente che abbia ottenuto agevolazioni o riduzioni tariffarie è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle agevolazioni o riduzioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione-agevolazione e sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 18.
4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti e detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
5. La denuncia originaria o di variazione deve contenere: a) codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro

rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione; b) l'ubicazione dei locali e delle aree denunciate e i loro identificativi catastali; c) la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne; d) la data di inizio dell'occupazione o detenzione. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

6. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale dell'ufficio accettante;
7. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1¹⁰.

ART. 15

Decorrenza della tassa

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad un anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 9, comma 3.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono del tributo solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la

¹⁰ modificato con delibera C.C. n. 11 del 07.03.2007

detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

ART. 16

Rimborsi - rinvio

1. Per quanto concerne da disciplina sui rimborsi si rinvia alle disposizioni contenute nell'art.1 , comma 164, della Legge 27.12.2006, n. 296;
2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale aumentato di un punto e sono calcolati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296 ¹¹;

ART. 17

Funzionario responsabile

Il Sindaco designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 18

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata anche in base alla convenzione di cui all'art. 19, comma 4, l'Ufficio Comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad Uffici Pubblici o ad Enti Pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio Comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 19, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione della

¹¹ modificato con delibera C.C. n. 11 del 07.03.2007

misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 19

Sanzioni - rinvio

1. Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni amministrative si rinvia ai Decreti legislativi n. 471/472/473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale aumentato di un punto e sono calcolati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296;
3. La riscossione coattiva del tributo comprese eventuali sanzioni ed interessi avviene con la procedura mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni e/o mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 nei termini previsti dalla legislazione vigente (art. 1, comma 163 della Legge n. 296/2006)¹².

ART. 20

Accertamento - rinvio

1. Per quanto concerne la disciplina inerente ai controlli si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 161, della Legge 27.12.2006, n. 296¹³.

ART. 21

Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 19, è iscritto a cura del funzionario comunale responsabile in ruoli che sono formati e consegnati all'agente della riscossione secondo le norme sulla riscossione volontaria tramite ruolo ovvero in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 29.09.1973, n.602 e D.P.R. 28.01.1998, n. 43 così come modificate ed integrate dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici, del D. Lgs. 13 aprile 1999, n.112, concernenti la disciplina del

¹² modificato con delibera C.C. n. 11 del 3.07.2007

¹³ modificato con delibera C.C. n. 11 del 3.07.2007 in ottemperanza all'art. 1, comma 161, della Legge 27.12.2006, n. 296.

servizio di riscossione dei tributi e del D. Lgs. 22 febbraio 1999, n.37, che ha soppresso l'obbligo del non riscosso per riscosso;

2. Non si fa luogo a riscossione né a rimborsi quando l'importo del versamento, comprensivo della tassa, delle addizionali, del tributo provinciale ed eventuali sanzioni ed interessi relativo ad ogni contribuente risulta inferiore a € 10,33.
3. I predetti importi vengono iscritti a ruolo con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso e superiore a detto importo (art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006)¹⁴.

ART. 22¹⁵ Contenzioso

1. La disciplina è regolata dal D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 23 Disposizioni finali - entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.
2. Il presente regolamento, nel testo così modificato¹⁶ entra in vigore il 1° gennaio 2008;
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

¹⁴ modificato con delibera C.C. n. 11 del 7.03.2007

¹⁵ modificato con delibera C.C. n. 11 del 7.03.2007

¹⁶ modificato con delibera C.C. n. 11 del 7.03.2007 e con delibera C.C. n. 32 del 10/12/2007

ALLEGATO 1)

- ** Sono rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani a seguito dell'utilizzazione del potere di assimilazione di cui all'art. 21 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 22/97.
- * Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
- * contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- * sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane
- * accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili
- * frammenti e manufatti di vimini e sughero
- * paglia e prodotti di paglia
- * scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli
- * fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- * ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- * feltri e tessuti non tessuti
- * pelle e simil-pelle
- * resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- * rifiuti ingombranti
- * imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili
- * moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- * materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- * frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- * manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- * nastri adesivi
- * cavi e materiale elettrico in genere
- * pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- * scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- * scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili)
- * residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- * accessori per l'informatica

ELENCO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

1. rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
2. rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
3. rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 527 del 1998 come convertito con L. n. 45 del 1989 con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura;
4. campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione;
5. tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 1 e 2, ma compresi nelle tipologie previste dal presente decreto perché sottoposti al trattamento di sterilizzazione.
